

B

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- Sede di Bari -

27 2/87 al
Nr. 101 Reg. Or
Rcg. Ri
Anno 1987

composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado ALLEGRETTA PRESIDENTE ff.

Dott. Pietro MOREA COMPONENTE

Dott. Renato FIANDACA COMPONENTE

ha pronunciato la presente.

O R D I N A N Z A

nella Camera di Consiglio del 19 marzo 1987;

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6.12.1971
n. 1034;

Visto il ricorso n. 101 del 1987 proposto dalla

Impresa EDIL-SAR-TOM

in persona del suo legale rappresentante, rappresen-
tata e difesa dall'avv. Alberto Bagnoli del foro di
Bari, domiciliatario;

c o n t r o

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-
tempore della G.R., rappresentata e difesa dall'avv.
Elvira Iandolo del foro di Bari, domiciliataria, e
l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Libo
rio Graziuso, col quale é elettivamente domicilia-



to in Bari, via Calefati n. 89, presso l'avv. P. Menchise;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, della decisione rep. n. 6944 del 10.11.1986 (comunicata dallo I.A.C.P. con nota del 3.12.1986) con la quale il Comitato Regionale di controllo ha annullato la deliberazione del Commissario straordinario dello I.A.C.P. di Brindisi n. 5157 dell'8.10.1986, avente ad oggetto: "Legge 5.8.1978 n. 457 - Art. 41 - 4° biennio 1984/85 - Lavori per costruzione di alloggi di E.R.P. nei Comuni di Carovigno, Francavilla Fontana, San Pancrazio Salentino, Torre S. Susanna, Ostuni, Fasano e Villa Castelli - Approvazione verbali di provvisoria aggiudicazione", nei limiti dell'interesse dell'impresa ricorrente, aggiudicataria dei lavori relativi al Comune di Ostuni;

della decisione del CO.RE.CO. rep. n. 5608 del 5.9.1986, nella parte in cui condiziona la presa d'atto della delibera dell'I.A.C.P. n. 4957 del 4.6.1986 (approvazione schema lettera-invito) all'espletamento della gara con l'ammissione di sole offerte di ribasso;

dell'avviso emanato dall'I.A.C.P. in data 18.12.86

per la ripetizione della gara di appalto, (pubblicato sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" in pari data);

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi;

Vista la propria ordinanza n. 123/87 , adottata nella Camera di Consiglio del 13.2.1987, con la quale é stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;

Vista l'istanza notificata in data 27.2.1987 con la quale la ditta ricorrente, stante l'inerzia dell'intimato Istituto Autonomo Case Popolari, chiede che questo Tribunale voglia emanare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della disposta sospensiva e conseguentemente ordinare al predetto Istituto di provvedere alla stipula del contratto di appalto "de quo" ed alla consegna dei lavori, previo esperimento dei formali adempimenti all'uopo necessari, con prefissione del termine ritenuto congruo per provvedere e nomina di commissario "ad acta" per il compimento di tutti gli atti sostitutivi neces



scritto

sari, in caso di ulteriore inerzia;

Visti gli atti di opposizione a detta istanza prodotti dalle Amministrazioni resistenti;

Udito il relatore, cons. dr. Corrado Allegretta, e uditi, altresì, per le parti, gli avv.ti A. Bagnoli, E. Iandolo e L. Graziuso;

Ritenuto che, dalla decisione cautelare, ai sensi dei recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa (a partire dalla decisione C.S., Ad. Pl. n. 6 del 30.4.1982), devono sortire conseguenze satisfattive delle pretese accolte con il provvedimento concessivo della sospensione;

Considerato che, nella ipotesi di annullamento tutorio, dalla sospensione dell'atto negativo di controllo deriva alle parti evocate in giudizio l'obbligo di considerare l'atto controllato provvisoriamente valido ed esecutivo, con la conseguenza che lo stesso é in grado di dispiegare a pieno tutta la propria operatività;

Ritenuto che, alla stregua delle precedenti considerazioni, debbano, da parte delle Amministrazioni intimâte nel giudizio principale, adottarsi tutti quei provvedimenti che sono strumentali e necessari per la realizzazione in concreto degli effetti derivanti dall'ordinanza di sospensione;

GIORNALE della PUGLIA
1979

Ritenuto che, in tale ottica, non può ritenersi completamente satisfattiva l'azione amministrativa concretatasi con l'adozione da parte dell'I.A.C.P. di Brindisi della delib. n. 5450 in data 2.3.1987;

Ritenuto che, pertanto, all'Istituto controllato incombe l'adempimento degli atti, delle operazioni e dei comportamenti conseguenti alla disposta misura cautelare, tra cui anche quelli esecutivi delle statuizioni contenute nel deliberato che ha formato oggetto dell'annullamento sospeso, fatti salvi, comunque, da un lato, il carattere interinale dell'adempimento suddetto, condizionato com'è al finale esito favorevole del ricorso; e, dall'altro, le ulteriori valutazioni e determinazioni dell'Amministrazione;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, accoglie l'istanza in esame e, per l'effetto, ordina all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi di adempiere, nel termine di 20 giorni, agli obblighi di cui in narrativa.

Nel contempo, tenuto conto di ogni elemento, delega il sig. Prefetto della Provincia di Brindisi a nominare un dirigente prefettizio quale commissario ad acta, il quale, ove l'indicato termine de-



Sceriffo

corra inutilmente, provvederà senza indugio ad emettere gli atti sostitutivi necessari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, li 19 marzo 1987

Dr. Corrado Allegretta-Presidente ff., est.

Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 19 MAR. 1987



IL SEGRETARIO
(Angelo Lamacchia)

Angelo Lamacchia

Per copia conforme all'originale, depositato presso la Segreteria Generale di questo T.A.R., che si trasmette al Presidente dell'I.A.C.R. di Brindisi per uso amministrativo.

Bari, li 26 MAR. 1987



IL SEGRETARIO GENERALE

Angelo Lamacchia

2. c. delle PUGLIE